

**Azienda di Servizi alla Persona  
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE  
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**  
Via Antonio Tolomeo Trivulzio, 15 – 20146 Milano

Milano, 15/03/2024

**Provvedimento del Commissario Straordinario n. 39 /2024**  
(in materia di competenza del Direttore Generale)

PROPONENTE			
Responsabile del procedimento		Il dirigente Responsabile dell'Area Risorse Umane (dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Dirigente Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria (dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Attestazione in ordine alla legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.)		Il Direttore del Dipartimento Tecnico – Amministrativo (dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
<b>Prot. 667/2019</b>	<b>Oggetto: Costituzione dei fondi contrattuali definitivi anni 2019-2020-2021, provvisori anni 2022-2023 e 2024 – Comparto Funzioni Locali.</b>		

Il Commissario Straordinario,

premesso che con Determinazione n. DG/39/2020 del 20/05/2020 e DG/62/2021 del 28/07/2021 è stata disposta la costituzione dei fondi contrattuali in via definitiva per gli anni 2017/2018 e in via provvisoria per gli anni 2019-2020-2021 a seguito di parere positivo del Collegio dei Revisori;

premesso che con Determinazione n. DG/96/2022 del 21/12/2022 è stata disposta la costituzione dei fondi contrattuali in via provvisoria ex 67 del CCNL 2016/2018, per l'anno 2022 a seguito di parere positivo del Collegio dei Revisori;

dato atto che il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL 2019-2021 del personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, che si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato dipendente dalle Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 4 del CCNL del 3 agosto 2021;

premesso che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (*Fondo per le risorse decentrate*) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

premesso che le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art.79 del CCNL del 16.11.2022, dall'art.67, comma 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), j), k) del CCNL 21 maggio 2018;

visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è adeguato in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art 33, comma2, del D.L 34/2019, sopra citato, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

visto l'articolo 67 co.1 del CCNL 2016/2018, in virtù del quale a decorrere dall'anno 2018, il *“Fondo risorse decentrate”*, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art.31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei Revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4 lettere b) e c) del CCNL DEL 22.01.2004 che confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli Enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art.332 comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001, nel caso in cui tale risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di *“alta professionalità”*;

visto l'articolo 67 co.2 lettera a) del CCNL 2016/2018, in virtù del quale, l'importo consolidato delle risorse stabili, sopra richiamato, è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016/2018 in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

visto l'articolo 67 co.2 lettera b) del CCNL 2016/2018, in virtù del quale, l'importo consolidato delle risorse stabili, sopra richiamato, è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

vista la dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2016/2018, in base alla quale gli incrementi del fondo risorse decentrate, di cui sopra, *“non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dall'art.23, c.2, D.Lgs n.75/2017”*, come confermato dall'Aran con nota n.12878/2018;

visto l'articolo 67 co.2 lettera c) del CCNL 2016/2018, in virtù del quale l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; confluisce stabilmente nel Fondo parte stabile dell'anno successivo, alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno;

Visto l'articolo 79 co.1 lettera b) del CCNL 2019/2021, in virtù del quale, le risorse stabili, vengono incrementate, con decorrenza 01.01.2021, di un importo, su base annua (non soggetto ai limiti di cui all'art.23, c.2, D.Lgs n.75/2017), pari ad €.84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018;

Visto l'articolo 79 co.1 lettera d) del CCNL 2019/2021, in virtù del quale, le risorse stabili, vengono incrementate, di un importo (non soggetto ai limiti di cui all'art.23, c.2, D.Lgs n.75/2017), pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Visto l'articolo 79 co.1-bis del CCNL 2019/2021, in virtù del quale, a decorrere dalla di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art.13, comma 1, nella parte stabile del Fondo, confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota da considerare neutra di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1;

ritenuto di approvare in via definitiva l'ammontare dei fondi per gli anni 2019-2020 e 2021;

ritenuto, altresì, di approvare in via provvisoria l'ammontare dei fondi per gli anni 2022-2023 e 2024, come indicato nella relazione allegata al presente provvedimento;

visto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario e del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze del Commissario Straordinario, quale materia già di competenza del Direttore Generale;

attestata la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisita l'attestazione in ordine alla legittimità dell'atto del Direttore del Dipartimento Tecnico – Amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Provvedimento Commissariale n. 5 del 9/10/2023 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Umane;

richiamata la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/884 dell'8/8/2023, prorogata con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/1829 del 5/2/2024, con cui è stato nominato il Prof. Francesco Paolo Tronca nel ruolo e nelle funzioni di Commissario Straordinario e di Rappresentante Legale dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio;

### **DISPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare per effetto di quanto sopra i fondi in via definitiva per gli anni 2019-2020 e 2021 aggiornati in forza del CCNL2019/2021;
- 2) di approvare i fondi in via provvisoria per gli anni 2022-2023 e 2024 aggiornati in forza del CCNL 2019/2021;
- 3) di allegare i prospetti dei fondi anzidetti unitamente alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria al presente provvedimento del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che i prospetti indicanti i fondi sopraindicati sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante sostanziali;
- 5) di riservarsi, altresì, di apportare ogni ulteriore modifica agli stessi a seguito di eventuali provvedimenti legislativi che dovessero incidere sui predetti fondi;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori;
- 7) dare atto infine che l'onere del presente provvedimento, sarà finanziato nell'ambito delle previsioni del Bilancio 2024 come da annotazione del Servizio di Programmazione Economico Finanziario (conto Co.Ge. diversi - Bdg 84/2024 e seguenti).

**Il Commissario Straordinario  
(Francesco Paolo Tronca)**

Atto firmato digitalmente,  
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.

## RELAZIONE SULLA COSTITUZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI

**DEFINITIVI ANNI 2019-2020-2021**

**PROVVISORI ANNI 2022-2023-2024**

### *COMPARTO FUNZIONI LOCALI*

Con la presente relazione si illustra la costituzione dei fondi contrattuali definitivi anni 2019-2020-2021 e provvisori anni 2022-2023-2024.

Il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, che si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato dipendente dalle Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 4 del CCNQ del 3 agosto 2021.

La quantificazione dell'ammontare di ciascun Fondo è avvenuta in osservanza delle disposizioni contenute nella seguente normativa:

- CCNL 16 novembre 2022 del personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021;
- CCNL 21 maggio 2018 del personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 art. 23 comma 2;

#### Costituzione dei fondi

Con le Determinazioni n. DG/39/2020 del 20/05/2020 "*Costituzione Fondi Aziendali anni 2017-2019 Area Comparto Funzioni Locali*" DG/62/2021 del 28/07/2021 "*Costituzione Fondi Aziendali anni 2020-2021 Area Comparto Funzioni Locali*" e n. DG/96/2022 del 21/12/2022 "*Costituzione Fondi Aziendali anno 2022 Comparto Funzioni Locali*" è stata approvata la Costituzione in via provvisoria dei fondi contrattuali anno 2019 - 2020 - 2021 - 2022 a seguito di parere positivo del Collegio dei Revisori.

#### AGGIORNAMENTO FONDI ANNI PREGRESSI

Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ("Fondo per le Risorse decentrate") – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base

delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Azienda di Servizi alla Persona IMMeS e PAT nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno.

Le modalità di determinazione delle suddette risorse per **l'anno 2019**, sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL del 16/11/2022, dall'art. 67 comma1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e comma 3 lettere a), b), c), d), e), f), g), j) k) del CCNL 21/05/2018.

L'importo consolidato delle risorse decentrate stabili 2017 dell'Azienda di Servizi alla Persona IMMeS e PAT, così come certificato dal Collegio dei Revisori, che configura pertanto il "*fondo risorse decentrate*" per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 67 comma 1 del nuovo CCNL 2016/2018, è pari ad € 257.758,00 (importo risorse stabili 2017).

In base all'articolo 67 co.2 lettera a) del CCNL 2016/2018, l'importo consolidato delle risorse stabili, sopra richiamato, "*è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016/2018 in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019*".

L'articolo 67 co.2 lettera b) del CCNL 2016/2018, dispone che, l'importo consolidato delle risorse stabili, sopra richiamato, è stabilmente incrementato "*di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali*"; e come sottolinea la dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2016/2018, gli incrementi del fondo risorse decentrate, di cui sopra, "*non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dall'art.23, c.2, D.Lgs n.75/2017*", come confermato dall'Aran con nota n.12878/2018.

L'articolo 67 co.2 lettera c) del CCNL 2016/2018, dispone che l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità confluisca stabilmente nel Fondo parte stabile dell'anno successivo, alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno.

<b>ANNO 2019</b>	
Unico importo art.67. comma 1	€ 257.758,00
Incremento art. 67 comma 2 lett. a): importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (€ 83,20 x 42 dipendenti = € 3.494,40) (*)	€ 3.494,00
Incremento art. 67 comma 2 lett b) - differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni (*)	€ 2.813,00
Incrementi CCNL 2019-2021 art. 79, co. 1 lett d) incremento fasce alle cadenze degli incrementi: 2019-2020-2021 v. art. 76)	€ 372,00
RIA cessati art. 67 co. 2 lett. c), in misura intera in ragione d'anno	€ 0,00
RIA cessati art. 67 co. 3 lett. d), incremento variabile	€ 0,00
Riduzioni Art. 23 comma 2 D. Lgs.vo 75/2017 (art. 67 comma 7)	€ 0,00
<b>TOTALE FONDO (ART. 79)</b>	<b>€ 264.438,00</b>

Per **l'anno 2020** i fondi contrattuali, tenendo conto degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente (numero 1 cessazione di personale) - vd. Art. 67 comma 2, lett. c) e comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 - e sempre nel rispetto dell'art. 23 del D. Lgs.vo n. 75 del 25/05/2017 risultano così incrementati:

- Incremento ai sensi del comma 2, lett. c): RIA cessati anno 2019 pari, su base annua, a € 335,00 e contemporanea decurtazione per l'applicazione dell'art. 23 D. Lgs.vo n. 75/2017;

<b>ANNO 2020</b>	
Unico importo art.67. comma 1	€ 257.758,00
Incremento art. 67 comma 2 lett. a): importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (€ 83,20 x 42 dipendenti = € 3.494,40) (*)	€ 3.494,00
Incremento art. 67 comma 2 lett b) - differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni (*)	€ 2.813,00
Incrementi CCNL 2019-2021 art. 79, co. 1 lett d) incremento fasce alle cadenze degli incrementi: 2019-2020-2021 v. art. 76)	€ 797,00
RIA cessati art. 67 co. 2 lett. c), in misura intera in ragione d'anno	€ 335,00
RIA cessati art. 67 co. 3 lett. d), incremento variabile	€ 0,00
Riduzioni Art. 23 comma 2 D. Lgs.vo 75/2017 (art. 67 comma 7)	-€ 335,00
<b>TOTALE FONDO (ART. 79)</b>	<b>€ 264.863,00</b>

Per **l'anno 2021** l'articolo 79 co.1 lettera b) del CCNL 2019/2021, stabilisce, per le risorse stabili, un incremento, con decorrenza 01.01.2021, di un importo, su base annua (non soggetto ai limiti di cui all'art.23, c.2, D.Lgs n.75/2017), pari ad €.84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 (presenti n. 49 unità di personale). Il comma 5 dell'art. 79 dispone "Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022, sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023".

L'articolo 79 co.1 lettera d) del CCNL 2019/2021, stabilisce, per le risorse stabili, un incremento, di un importo (non soggetto ai limiti di cui all'art.23, c.2, D.Lgs n.75/2017), pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

I fondi contrattuali, tenendo conto degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente - vd. Art. 67 comma 2, lett. c) e comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 - e sempre nel rispetto dell'art. 23 del D. Lgs.vo n. 75 del 25/05/2017 risultano così incrementati:

- Incremento ai sensi del comma 2, lett. c): RIA cessati anno 2020 pari, su base annua, a € 2.346,00 che sommati alla ria cessati 2019 di € 335,00 ammontano a € 2.681,00 e Incremento ai sensi del comma 4, lett. e) ratei RIA personale cessato nel corso dell'anno 2020 pari a € 559,00 contemporanea decurtazione per l'applicazione dell'art. 23 D. Lgs.vo n. 75/2017;

<b>ANNO 2021</b>	
Unico importo art.67. comma 1	€ 257.758,00
Incremento art. 67 comma 2 lett. a): importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (€ 83,20 x 42 dipendenti = € 3.494,40) (*)	€ 3.494,00
Incremento art. 67 comma 2 lett b) - differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni (*)	€ 2.813,00
Incrementi CCNL 2019-2021 art. 79, co. 1 lett d) incremento fasce alle cadenze degli incrementi: 2019-2020-2021 v. art. 76)	€ 1.664,00
Incrementi CCNL 2019-2021 art. 79, co. 1 lett b): importo, su base annua, pari a € 84,50, (84,50 x 49) per le unità di personale presenti al 31/12/2018 e a valere dal 01/01/2021 (una tantum sul 2023)	€ 0,00
RIA cessati art. 67 co. 2 lett. c), in misura intera in ragione d'anno	€ 2.681,00
RIA cessati art. 67 co. 3 lett. d), incremento variabile	€ 559,00
Riduzioni Art. 23 comma 2 D. Lgs.vo 75/2017 (art. 67 comma 7)	-€ 3.240,00
<b>TOTALE FONDO (ART. 79)</b>	<b>€ 265.730,00</b>

Per **l'anno 2022** i fondi contrattuali, tenendo conto degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente - vd. Art. 67 comma 2, lett. c) e comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 - e sempre nel rispetto dell'art. 23 del D. Lgs.vo n. 75 del 25/05/2017 risultano così incrementati:

- Incremento ai sensi del comma 2, lett. c): RIA cessati anno 2021 pari, su base annua, a € 0,00 che sommati alla ria cessati 2019-2020 di € 2.681,00 ammontano a € **2.681,00** e Incremento ai sensi del comma 4, lett. e) ratei RIA personale cessato nel corso dell'anno 2021 pari a € **0,00** contemporanea decurtazione per l'applicazione dell'art. 23 D. Lgs.vo n. 75/2017;

<b>ANNO 2022</b>	
Unico importo art.67. comma 1	€ 257.758,00
Incremento art. 67 comma 2 lett. a): importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (€ 83,20 x 42 dipendenti = € 3.494,40) (*)	€ 3.494,00
Incremento art. 67 comma 2 lett b) - differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni (*)	€ 2.813,00
Incrementi CCNL 2019-2021 art. 79, co. 1 lett d) incremento fasce alle cadenze degli incrementi: 2019-2020-2021 v. art. 76)	€ 1.664,00

Incrementi CCNL 2019-2021 art. 79, co. 1 lett b): importo, su base annua, pari a € 84,50, (84,50 x 49) per le unità di personale presenti al 31/12/2018 e a valere dal 01/01/2021 (una tantum sul 2023)	€ 0,00
RIA cessati art. 67 co. 2 lett. c), in misura intera in ragione d'anno	€ 2.681,00
RIA cessati art. 67 co. 3 lett. d), incremento variabile	€ 0,00
Riduzioni Art. 23 comma 2 D. Lgs.vo 75/2017 (art. 67 comma 7)	-€ 2.681,00
<b>TOTALE FONDO (ART. 79)</b>	<b>€ 265.729,00</b>

Per l'anno 2023, l'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 dispone che la parte stabile del Fondo risorse decentrate è costituita:

- dall'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal Collegio dei Revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto, come previsto dall'art. 67, c. 1, del CCNL 21 maggio 2018;
- dagli incrementi stabili degli importi indicati al comma 2, lett. a) - g) del medesimo art. 67 e dai nuovi importi indicati al comma 1, lett. b) e d) e al comma 1-bis dell'art. 79;
- dalle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

L'importo consolidato delle risorse decentrate stabili 2017 dell'ASP IMMeS e PAT, così come certificato dal Collegio dei Revisori, che configura pertanto il "fondo risorse decentrate" per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 67 comma 1 del nuovo CCNL 2016/2018, è pari ad € 257.758,00 (importo risorse stabili 2017).

Inoltre, ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (dal 1.4.2023) nella parte stabile del fondo risorse decentrate confluisce la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, tenendo conto nel calcolo della percentuale di part time del personale dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, che per è pari ad € 20.249,00 (n. 2 unità B3 per € 1.124,90 e n. 5 unità D3 per € 3.619,80) come da allegato alla presente;

- il conteggio in ragione d'anno effettuato è il seguente:

tabella F CCNL 16.11.2022

B3 = € 20.072,88 / 12 x 13 = € 21.745,62

B1 = € 19.034,51 / 12 x 13 = € 20.620,72

Differenziale: € 21.745,62 - € 20.620,72 = € 1.124,90 moltiplicato per il personale con posizione economica di accesso B3 in servizio al 1<sup>a</sup> aprile 2023

tabella F CCNL 16.11.2022

D3 = € 26.553,70 / 12 x 13 = € 28.766,51

D1 = € 23.212,35 / 12 x 13 = € 25.146,71

Differenziale: € 28.766,51 - € 25.146,71 = € 3.619,80 moltiplicato per il personale con posizione economica di accesso D3 in servizio al 1<sup>a</sup> aprile 2023

stante la decorrenza del 1<sup>a</sup> aprile 2023, in sede di prima applicazione, l'importo di tale differenziale deve essere rapportato in rateo d'anno per 9/12mi, pari ad € 15.261,60;

l'ARAN, in risposta a nota n. 12364 del 25.11.2022, precisa che tale incremento "è per definizione un incremento di risorse stabile, ragione per cui, contrattualmente, non sono previsti meccanismi di decurtazione".

Ulteriori incrementi sono stanziabili in base all'art. 79:

- comma 2, lett. b) CCNL del 16.11.2022: "b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa";

Poiché il monte salari 1997 risulta essere pari a € 962.269,00 e conseguentemente la percentuale di 1,2% è pari a euro 11.547,00 si potrebbe applicare l'incremento ma essendo risorse a carico del bilancio dell'Azienda solo se sussiste la relativa capacità di spesa si chiede al Collegio dei Revisori se fosse possibile incrementare i fondi di tale importo.

- comma 3, CCNL del 16.11.2022 "in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017".

Poiché il monte salari 2018 risulta essere pari a € 962.269,00 e conseguentemente la percentuale di 0,22% è pari a euro 3.421,00 si potrebbe applicare l'incremento ma essendo risorse a carico del bilancio dell'Azienda solo se sussiste la relativa capacità di spesa si chiede al Collegio dei Revisori se fosse possibile incrementare i fondi di tale importo.

<b>ANNO 2023</b>	
Risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a),b), c), d) del CCNL 21/05/2018	€ 264.066,00
Incremento art. 79, co. 1 lett b) € 84,50 x 49 dip presenti al 31/12/2018	€ 4.141,00
Incremento art. 79, co. 5 (€ 84,50 x 49 dip presenti al 31/12/2018 = € 4.140,51 per l'anno 2021 e 2022 - risorse variabili e una tantum sul 2023)	€ 8.281,00
Incremento fasce art. 79, co. 1 lett d)	€ 1.664,00
incremento art. 79 co. 1-bis * differenze stipendiali B3/B1 e D3/D1 (n. 2 unità B3 per € 1.124,90 e n. 5 unità D3 per € 3.619,80 (dal 01/04/2023 € 15.262,00) - DATO ANNUALE € 20.349,00	€ 15.262,00
Incremento art. 79, co. 2 lett b) risorse variabili per un importo massimo di 1,2% su base annua (MS 1997) ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa (v. co. 4 art.79)	
Incremento art. 79, co. 3 - Legge di bilancio 2022 (art. 1 co. 604 L. 234/2021) in misura non superiore allo 0,22% su base annua (MS 2018) ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa (v. co. 4 art. 79)	
RIA cessati art. 67 co. 2 lett. c), in misura intera in ragione d'anno	€ 2.681,00
RIA cessati art. 67 co. 3 lett. d), incremento variabile	€ 0,00
Riduzioni Art. 23 comma 2 D. Lgs.vo 75/2017 (art. 81 comma 5)	-€ 2681,00
<b>TOTALE FONDO (ART. 79)</b>	<b>€ 293.413,00</b>

Anno 2024

<b>FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022</b>	
<b>ANNO 2024</b>	
Risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a),b), c), d) del CCNL 21/05/2018	€ 264.066,00
Incremento art. 79, co. 1 lett b) € 84,50 x 49 dip presenti al 31/12/2018	€ 4.141,00
Incremento fasce art. 79, co. 1 lett d)	€ 1.664,00
incremento art. 79 co. 1-bis * differenze stipendiali B3/B1 e D3/D1 (n. 2 unità B3 per € 1.124,90 e n. 5 unità D3 per € 3.619,80 (dal 01/04/2023 € 15.262,00) - DATO ANNUALE € 20.349,00	€ 20.349,00
Incremento art. 79 , co. 2 lett b) risorse variabili per un importo massimo di 1,2% su base annua (MS 1997) ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa (v. co. 4 art.79)	
Incremento art. 79 , co. 3 - Legge di bilancio 2022 (art. 1 co. 604 L. 234/2021) in misura non superiore allo 0,22% su base annua (MS 2018) ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa (v. co. 4 art. 79)	
RIA cessati art. 67 co. 2 lett. c), in misura intera in ragione d'anno	€ 2.681,00
RIA cessati art. 67 co. 3 lett. d), incremento variabile	€ 0,00
Riduzioni Art. 23 comma 2 D. Lgs.vo 75/2017 (art. 67 comma 7)	<b>-€ 2.681,00</b>
<b>TOTALE FONDO (ART. 79)</b>	<b>€ 290.219,00</b>

**FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 67 CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018**

<b>Fondo art. 67 CCNL 2016 - 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 da certificare in via provvisoria</b>	<b>2023 da certificare in via provvisoria</b>
Unico importo art.67. comma 1	257.758	257.758	257.758	257.758	257.758
Incremento art. 67 comma 2 lett. a): importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (€ 83,20 x 42 dipendenti = € 3.494,40) (*)	3.494	3.494	3.494	3.494	3.494
Incremento art. 67 comma 2 lett b) - differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni (*)	2.813	2.813	2.813	2.813	2.813
RIA derivante dai risparmi anni precedenti, art. 67 co. 2 lett. c), in misura intera in ragione d'anno		335	2.681	2.681	2.681
RIA cessati anni precedenti in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, art. 67 co. 3 lett. d), incremento variabile			559		
Incremento art. 79, co. 1 lett b) € 84,50 x 49 dip presenti al 31/12/2018 = € 4.140,50 dal 01/01/2021					4.141
Incremento art. 79, co. 5 (€ 84,50 x 49 dip presenti al 31/12/2018 = € 4.140,51 per l'anno 2021 e 2022 - risorse variabili e una tantum sul 2023)					8.281
Incremento fasce art. 79, co. 1 lett d) (alle cadenze degli incrementi: 2019-2020-2021 v. art. 76)	372	797	1.664	1.664	1.664
incremento art. 79 co. 1-bis * differenze stipendiali B3/B1 e D3/D1 (n. 2 unità B3 per € 1.124,90 e n. 5 unità D3 per € 3.619,80 (dal 01/04/2023 € 14.417,93) - DATO ANNUALE € 20.348,00					15.262
Incremento art. 79 , co. 2 lett b) risorse variabili per un importo massimo di 1,2% su base annua (MS 1997) ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa (v. co. 4 art.79)					
Incremento art. 79 , co. 3 - Legge di bilancio 2022 (art. 1 co. 604 L. 234/2021) in misura non superiore allo 0,22% su base annua (MS 2018) ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa (v. co. 4 art. 79)					
Art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (art. 67 comma 7)	0	-335	-3.240	-2.681	-2.681
<b>TOTALE FONDO art. 67 CCNL 2016-2018</b>	<b>264.438</b>	<b>264.863</b>	<b>265.730</b>	<b>265.730</b>	<b>293.413</b>
<b>Totale risorse accessorie sottoposte a certificazione</b>	<b>264.438</b>	<b>264.863</b>	<b>265.730</b>	<b>265.730</b>	<b>293.413</b>
(*) Incrementi estranei verifica limite 2016	6.308	6.308	6.308	6.308	6.308
(**) Incrementi estranei verifica limite 2016	372	797	1.664	1.664	29.347
<b>Verifica limite art. 23 c. 2 DLGS 75/2017 (€ 257.758)</b>	<b>257.758</b>	<b>257.758</b>	<b>257.758</b>	<b>257.758</b>	<b>257.758</b>
Monte salari 1997 ( lire 1.863.213.117 = € 962.269,00) = 1,2% € 11.547,00					
Monte salari 2018 (da Tab. 12,13 e 14 del Conto Annuale 2018) = € 1.554.782,00 - 0,22% € 3.421,00					

## CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 DEL 16/11/2022

COMPARTO FUNZIONI LOCALI	2023 da certificare in via provvisoria	2024 da certificare in via provvisoria
<b>FONDO ART. 79 - FONDO RISORSE DECENTRATE</b>		
Risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a),b), c), d) del CCNL 21/05/2018	264.066	264.066
<b>Incremento art. 79, co. 1 lett b) € 84,50 x 49 dip presenti al 31/12/2018</b>	<b>4.141</b>	<b>4.141</b>
<b>Incremento art. 79, co. 5 (€ 84,50 x 49 dip presenti al 31/12/2018 per l'anno 2021 e 2022 - risorse variabili e una tantum sul 2023)</b>	<b>8.281</b>	
<b>Incremento fasce art. 79, co. 1 lett d)</b>	<b>1.664</b>	<b>1.664</b>
<b>Incremento art. 79 co. 1-bis * differenze stipendiali B3/B1 e D3/D1 (n. 2 unità B3 per € 1.124,90 e n. 5 unità D3 per € 3.619,80 (dal 01/04/2023 € 15.262,00) - DATO ANNUALE € 20.349,00</b>	<b>15.262</b>	<b>20.349</b>
Incremento art. 79 , co. 2 lett b) risorse variabili per un importo massimo di 1,2% su base annua (MS 1997) ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa (v. co. 4 art.79)		
Incremento art. 79 , co. 3 - Legge di bilancio 2022 (art. 1 co. 604 L. 234/2021) in misura non superiore allo 0,22% su base annua (MS 2018) ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa (v. co. 4 art. 79)		
RIA derivante dai risparmi anni precedenti, art. 67 co. 2 lett. c), in misura intera in ragione d'anno	2.681	2.681
RIA cessati anni precedenti in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, art. 67 co. 3 lett. d), incremento variabile	0	0
Art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (art. 67 comma 7)	-2.681	-2.681
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>293.413</b>	<b>290.219</b>
<b>Totale risorse accessorie sottoposte a certificazione</b>	<b>293.413</b>	<b>290.219</b>
(*) Incrementi estranei verifica limite 2016	6.308	6.308
(**) Incrementi estranei verifica limite 2016	29.347	26.153
<b>Verifica limite art. 23 c. 2 DLGS 75/2017 (€ 257.758)</b>	<b>257.758</b>	<b>257.758</b>
<p>Monte salari 1997 ( lire 1.863.213.117 = € 962.269,00) = 1,2% € 11.547,00</p> <p>Monte salari 2018 (da Tab. 12,13 e 14 del Conto Annuale 2018) = € 1.554.782,00 - 0,22% € 3.421,00</p>		